

Comune di GROGNARDO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art. 1

Ambito e finalita' del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' le modalita' per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalita' ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni.

2) Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprieta' privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitu' di pubblico passaggio.

3) Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilita' o l'occupazione anche di fatto del suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettivita'.

4) Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2) Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a ore 6 e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3) Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero della revoca e dall'estinzione della concessione medesima.

4) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi,

trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3 Domanda di occupazione

1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2) La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalita', la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonche' il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonche' le generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Per i condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonche' la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attivita' che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonche' la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1) Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2) Il termine per la conclusione del procedimento e' di 30 giorni:

3) L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione; la frequenza della occupazione, nonche' l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 **Obblighi del concessionario**

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia nonche' quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilita' o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1) Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2) Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacita' giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7 **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1) L'amministrazione comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1) Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1) Criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2) Le tabelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni sono indicate nell'apposito "allegato A" al presente regolamento.

3) Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "allegato B" al presente regolamento.

4) L'importo dei canoni fino a lire 500 e' arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

5) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la tariffa a giorno per metro quadrato o lineare e' di:

- 1° categoria lire 1.500
- 2° categoria lire 1.200

6) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma precedente, e' determinata a fasce orarie:

- fino a 6 ore: esenti
- oltre 6 ore: tariffa intera

7) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per mq. o metri lineari e' determinata nella misura percentuale di 8% della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee.

Art. 11

Classificazione delle strade

1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco "allegato C" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralita', intensita' abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densita' di traffico pedonale e veicolare.

2) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria piu' elevata.

3) Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa piu' alta. La tariffa per le strade di 2° categoria e' ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1°.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed a fasce orarie.

Art. 13

Modalita' di applicazione del canone

1) Il canone e' commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2) Non e' assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi gia' occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante gia' occupata.

4) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivita' strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a lire 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000. Nelle annualita' successive la tariffa applicabile sara' quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 95 per cento.

Art. 14 **Soggetto passivo**

1) Il canone e' dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralita' di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2) Nei casi di uso comune e' soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 **Agevolazioni**

Per le occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti si applica la riduzione sulla superficie occupata del 50 per cento fino a 100 m.q., del 25 per cento dal 101 a 900 m.q., del 10 per cento oltre 900 m.q.

Art. 16 **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per piu' di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili;
- c) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici commerciali;
- d) le occupazioni con innesti o allacci e impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalita' di lucro;
- f) le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

- g) le occupazioni occasionali non superiore a ore 6.
- h) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87. Comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86, n. 917) per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni pubblicitarie.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualita' va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validita' e' condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per annualita' successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4) Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI GROGNARDO - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONI SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per accesso se e' superiore.
- 5) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilita' del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalita' previste dall'art. 17, comma 4.
- 2) Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioe' rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 19

Riscossione del canone

La riscossione volontaria del canone e' curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 giugno 1988, n. 43.

Art. 20

Omesso o insufficiente pagamento

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente, il quale provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 21

Recupero canone evaso e rimborsi

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

Art. 22

Sanzioni

1) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 100.000 a lire 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.81, n. 689.

2) Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3) La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 23
Funzionario Responsabile

Il Funzionario Responsabile competente dell'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 24
Disposizioni finali e transitorie – Entrata in vigore

1) Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio comunale costituisce esplicita conferma dei predetti provvedimenti.

2) L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2000

ALLEGATO "A"

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEF. DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni e servizi di imprese artigiane iscritte nel relativo albo.	Suolo pubblico	0.50
	Passi carrabili	0.25
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.17
	Aree di mercato	0.20
	Impianti pubblicitari	0.17
	Commercio in forma itinerante	0.35
	Impalcature, ponteggi e cantieri	0.25
Industriale ed erogazione di pubblici servizi	Suolo pubblico	0.75
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Impianti pubblicitari	0.35
	Impalcature, ponteggi e cantieri	0.25
	Cavi e condutture	0.15
Commercio all'ingrosso e minuto, alberghiere e turistiche, pubblici esercizi, distributori di carburanti, bar.	Suolo pubblico	1.00
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Aree di mercato	0.40
	Impianti pubblicitari	0.35
	Commercio in forma itinerante	0.70
Professionali o artistiche, servizi vari, credito e assicurazioni, finanziari, privati	Suolo pubblico	0.80
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Aree di mercato	0.40
	Impianti pubblicitari	0.35
	Commercio in forma itinerante	0.70
	Spettacoli viaggianti	0.20
Enti e associazioni non aventi scopo di lucro, movimenti politici e sindacali.	Suolo pubblico	0.30
	Passi carrabili	0.25
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.15
	Impianti pubblicitari	0.17

ALLEGATO "B"

Tabella delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione.

1° Categoria

ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE OCC. PERM.	TARIFFA BASE OCC. TEMP.
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni e servizi di imprese artigiane iscritte nel relativo Albo.	Suolo pubblico	21.900	750
	Passi carrabili	10.950
	Spazi soprastanti e sottostanti	7.416	255
	Aree di mercato	300
	Impianti pubblicitari	7.446	255
	Commercio in forma itinerante	525
	Impalcature, ponteggi e cantieri.	375
Industriale ed erogazione di pubblici servizi	Suolo pubblico	32.850	1.125
	Passi carrabili	21.900
	Spazi soprastanti e sottostanti	15.330	525
	Impianti pubblicitari	15.330	525
	Impalcature ponteggi e cantieri	375
	Cavi e condutture
Commercio all'ingrosso e minuto, alberghiere e turistiche, pubblici esercizi, distributori di carburanti, bar.	Suolo pubblico	43.800	1.500
	Passi carrabili	21.900
	Spazi soprastanti e sottostanti	15.330	525
	Aree di mercato	600
	Impianti pubblicitari	15.330	525
	Commercio in forma itinerante	1.050
Professionali o artistiche, servizi vari, credito e assicurazioni, finanziari, privati.	Suolo pubblico	35.040	1.200
	Passi carrabili	21.900
	Spazi soprastanti e sottostanti	15.330	525
	Aree di mercato	600
	Impianti pubblicitari	15.330	525
	Commercio in forma itinerante	1.050
Spettacoli viaggianti	300	
Enti e associazioni non aventi scopo di lucro, movimenti politici e sindacali.	Suolo pubblico	13.140	450
	Passi carrabili	10.950
	Spazi soprastanti e sottostanti	6.750	225
	Impianti pubblicitari	7.446	255

Per le occupazioni effettuate con cavi e condutture nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, lo stesso è determinato con riferimento alla tariffa minima (lire 5.256 tariffa cat.2 lire 1200 per 8/100 per 365 per 0.15) ridotta del 95% (lire 263 al metro lineare).

ALLEGATO "B"

Tabella delle tariffe relative ad ogni singola tipologica di occupazione.

2° Categoria

ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE OCC. PERM.	TARIFFA BASE OCC. TEMP.
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni e servizi di imprese artigiane iscritte nel relativo Albo.	Suolo pubblico	17.520	600
	Passi carrabili	8.760
	Spazi soprastanti e sottostanti	5.956	204
	Aree di mercato	240
	Impianti pubblicitari	5.956	204
	Commercio in forma itinerante	420
	Impalcature, ponteggi e cantieri.	300
Industriale ed erogazione di pubblici servizi	Suolo pubblico	26.280	900
	Passi carrabili	17.520
	Spazi soprastanti e sottostanti	12.264	420
	Impianti pubblicitari	12.264	420
	Impalcature ponteggi e cantieri	300
	Cavi e condutture
Commercio all'ingrosso e minuto, alberghiere e turistiche, pubblici esercizi, distributori di carburanti, bar.	Suolo pubblico	35.040	1.200
	Passi carrabili	17.520
	Spazi soprastanti e sottostanti	12.264	420
	Aree di mercato	480
	Impianti pubblicitari	12.264	420
	Commercio in forma itinerante	840
Professionali o artistiche, servizi vari, credito e assicurazioni, finanziari, privati.	Suolo pubblico	28.032	960
	Passi carrabili	17.520
	Spazi soprastanti e sottostanti	12.264	420
	Aree di mercato	480
	Impianti pubblicitari	12.264	420
	Commercio in forma itinerante	840
	Spettacoli viaggianti	240
Enti e associazioni non aventi scopo di lucro, movimenti politici e sindacali.	Suolo pubblico	10.512	360
	Passi carrabili	8.760
	Spazi soprastanti e sottostanti	5.256	180
	Impianti pubblicitari	5.956	204

Per le occupazioni effettuate con cavi e condutture nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, lo stesso è determinato con riferimento alla tariffa minima (lire 5.256 tariffa cat.2 lire 1200 per 8/100 per 365 per 0.15) ridotta del 95% (lire 263 al metro lineare).

ALLEGATO C "1° CATEGORIA"

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE ALLA 1° CATEGORIA AI FINE DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE.

N. D'ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE
01	Piazza della Chiesa	Capoluogo
02	Via Repubblica	Capoluogo
03	Via Solferino	Capoluogo
04	Via Visone	Capoluogo
05	Piazza Roma	Capoluogo
06	Via XX Settembre	Capoluogo
07	Via Salvo D'Acquisto	Capoluogo
08	Piazza Garibaldi	Capoluogo
09	Via Insurrezione	Capoluogo
10	Piazza IV Novembre	Capoluogo
11	Via Mulino	Capoluogo
12	Via Matteotti	Capoluogo
13	Via Martini	Capoluogo
14	Via Lesina Caterina	Capoluogo
15	Via Fucina - Via Martiri di Bologna	Capoluogo

ALLEGATO C "2° CATEGORIA"

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE NELLA 2° CATEGORIA AI FINE DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE.

N. D'ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE
01	Strada Ronchi	Frazione
02	Strada Poggio	Frazione
03	Strada Benzi	Frazione
04	Strada Val D'Orgero	Località
05	Strada Galletto	Località

INDICE GENERALE

◆ Art. 1 – Ambito e finalita' del regolamento	pag. 2
◆ Art. 2 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	pag. 2
◆ Art. 3 – Domanda di occupazione	pag. 3
◆ Art. 4 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	pag. 3
◆ Art. 5 – Obblighi del concessionario	pag. 4
◆ Art. 6 – Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 4
◆ Art. 7 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 4
◆ Art. 8 – Rinnovo della concessione	pag. 5
◆ Art. 9 – Commercio su aree pubbliche	pag. 5
◆ Art. 10 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 5
◆ Art. 11 – Classificazione delle strade	pag. 6
◆ Art. 12 – Durata delle occupazioni	pag. 6
◆ Art. 13 – Modalita' di applicazione del canone	pag. 6
◆ Art. 14 – Soggetto passivo	pag. 7
◆ Art. 15 – Agevolazioni	pag. 7
◆ Art. 16 – Esenzioni	pag. 7
◆ Art. 17 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 8
◆ Art. 18 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 8
◆ Art. 19 – Riscossione del canone	pag. 8
◆ Art. 20 – Omesso o insufficiente pagamento	pag. 9
◆ Art. 21 – Recupero canone evaso e rimborsi	pag. 9
◆ Art. 22 – Sanzioni	pag. 9
◆ Art. 23 – Funzionario Responsabile	pag. 10
◆ Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie – Entrata in vigore	pag. 10
◆ ALLEGATO A: Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni	pag. 11
◆ ALLEGATO B: Tabella delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione I CATEGORIA	pag. 12
◆ ALLEGATO B: Tabella delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione II CATEGORIA	pag. 13
◆ ALLEGATO C: Elenco delle strade classificate nella I CATEGORIA	pag. 14
◆ ALLEGATO C: Elenco delle strade classificate nella II CATEGORIA	pag. 15